

Stranieri che desiderano svolgere attività di volontariato in Svizzera

Normativa:

In base alla Legge federale sugli stranieri (Lstr) e all'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA), **vi è l'obbligo di permesso e di notificazione per ogni straniero** che intende soggiornare in Svizzera ed esercitare un'attività lucrativa, indipendentemente dalla durata del soggiorno.

E' considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno. **Non importa se, nel caso concreto, tale attività sia esercitata a titolo gratuito o contro un indennizzo minimo volto esclusivamente a coprire le necessità basilari (cibo, alloggio).**

E' considerata attività lucrativa dipendente in particolare **anche l'attività di** apprendista, praticante, **volontario**, sportivo, assistente sociale, missionario, consulente religioso, artista e impiegato alla pari (Art 1° OASA)

E' considerata attività lucrativa, **poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso**, qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente esercitata dietro compenso (Art. 11 OASA)

Prima di accogliere un nuovo volontario, le associazioni sono invitate a verificare:

- (1) **nazionalità**
- (2) se ha un **permesso** (cioè se la sua presenza in Svizzera è legale)
- (3) **tipo di permesso**

Permesso C e B (con permesso di lavoro o per ricongiungimento familiare):

possono svolgere liberamente volontariato senza nessun tipo di notifica

Permesso B (senza permesso di lavoro), cittadini dell'Unione europea:

hanno diritto ad esercitare un'attività, ma devono notificarlo (chiedere un permesso).

Frontalieri cittadini dell'Unione europea detentori di permesso G: posso esercitare un'attività senza obbligo di notifica.

**In tutti gli altri casi (persone con altri tipi di permesso o senza permesso):
la prassi varia a seconda che si tratti di Cittadini dell'Unione Europea o di paesi terzi !**

Si veda pag 2. + tabella allegata "Persone interessate ad esercitare l'attività di volontariato già titolari di un permesso per stranieri in corso di validità"

Cittadini dell'Unione europea UE/AELS (senza permesso o che non rientrano nei casi indicati a pag.1, cioè dispongono di un permesso che non sia C, B o frontaliere)

Hanno diritto a svolgere un'attività ma devono notificarsi (**diritto all'attività + obbligo di notifica**). In pratica devono chiedere un permesso al competente ufficio regionale degli stranieri, allegando il contratto di collaborazione tra volontario e associazione. Se il volontario, in seguito, desidera svolgere attività anche in altre associazioni, non è più necessario notificarlo.

Permesso studente: può esercitare attività lucrativa per un massimo di 15 ore/settimana, ma deve notificarlo (e in più avere l'accordo dell'istituto scolastico).

Cittadini dell'Unione europea senza alcun tipo di permesso (ad es. residenti nella zona di confine che si recano in svizzera per fare volontariato): ottengono facilmente il permesso per esercitare l'attività, previa notifica all'ufficio competente.

Cittadini rumeni o bulgari: situazione particolare; le domande sono sottoposte al mercato del lavoro e sono contingentate (come per i cittadini extra comunitari – si veda qui sotto).

Cittadini di Stati terzi (extra comunitari)

Per i cittadini di uno Stato terzo (non appartenente all'Unione europea/AELS) **non esiste un diritto a svolgere attività** sul territorio svizzero, in quanto l'autorizzazione è sottoposta al mercato del lavoro (contingentamenti decisi a livello federale). Devono quindi inoltrare una richiesta, che verrà esaminata dal servizio del mercato del lavoro. Generalmente un permesso viene accordato se la persona è altamente qualificata e non è disponibile manodopera indigena.

Per i cittadini extra-comunitari detentori di permesso C o B (con attività o per ricongiungimento familiare), vale quanto indicato alla pag. 1: possono svolgere liberamente volontariato senza nessun tipo di notifica.

Per ulteriori informazioni sui tipi di permesso, per notifiche e richieste di permesso si veda il sito del Cantone www.ti.ch/popolazione

Dove è possibile scaricare e compilare i moduli di notifica

Allegato: tabella "Genere di permesso e volontariato" fornita dall'Ufficio migrazione-servizio stranieri di Bellinzona, a seguito del colloquio avuto nel febbraio del 2012

Persone interessate ad esercitare l'attività di volontariato già titolari di un permesso per stranieri in corso di validità

Genere di permesso posseduto dalla persona straniera	Attività di volontariato autorizzata	Attività di volontariato sottoposta a notifica/permesso	Attività di volontariato limitata a 15 ore settimanali	Attività di volontariato limitata a 15 ore settimanali dopo 6 mesi di studio
C (UE/AELS e Stati terzi)	X			
B (Stati terzi) con attività	X			
B (Stati terzi) senza attività		X (attendere l'autorizzazione)		
B (Stati terzi) ricongiungimento familiare	X			
L (Stati terzi) con o senza attività e ricongiungimento familiare		X (attendere l'autorizzazione)		
B + L (Stati terzi) a scopo di studio		X (attendere l'autorizzazione)		X
G Stati terzi		X (attendere l'autorizzazione)		
*B e L UE/AELS con attività	X			
*B e L UE/AELS senza attività		X (possono iniziare l'attività al momento della presentaz. della domanda eccetto UE-2)		
B e L UE/AELS (eccetto Bulgaria e Romania) ricongiungimento familiare	X			
L UE/AELS ricongiungimento familiare (solo Bulgaria e Romania)		X (attendere l'autorizzazione)		
B e L UE/AELS a scopo di studio		X (autorizzato l'inizio attività dopo la presentazione della domanda)	X	
*G UE/AELS	X			

* Le domande per esercitare un'attività dipendente presentate da cittadini bulgari e rumeni (UE-2) titolari di un permesso che li autorizza ed esercitare un'attività indipendente o a soggiornare senza esercitare un'attività lucrativa, sono sottoposte alla decisione del Servizio mercato del lavoro (non è un diritto ottenere il permesso e le persone devono attendere l'autorizzazione prima di iniziare l'attività).